



Circolare n°11 del 05.03.2020

TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Entro il **16 Marzo 2020** le società di capitali devono procedere al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l'anno 2020.

Soggetti interessati

I soggetti tenuti al versamento sono **tutte le società di capitali**, tra cui le S.P.A., le S.R.L. e le S.A.P.A.

Altri soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento anche le società di capitali in liquidazione ordinaria, in liquidazione concorsuale, in concordato preventivo, in amministrazione controllata e le società consortili.

Soggetti esonerati

Sono escluse dall'adempimento le società cooperative le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine. Non sarebbero soggetti all'obbligo di pagamento della tassa le società di capitali dichiarate fallite.

Sono inoltre **esonerati** dal pagamento della tassa i **consorzi** che non assumono la forma di società consortili.

In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia delle Entrate la società che ha già provveduto al versamento non è tenuta ad un ulteriore pagamento.

Importo da versare

L'ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di dotazione risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

- **€ 309,87** se il capitale sociale o il fondo di dotazione è **inferiore** o uguale ad € 516.456,90;
- **€ 516,46** se il capitale sociale o il fondo di dotazione è **superiore** ad € 516.456,90.

Non assumono rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1 gennaio 2019, variazioni che invece saranno considerate per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2019.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato **per il primo anno** di attività o **per gli anni successivi**:

- il versamento per l'anno di inizio attività deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazioni libri sociali". Il versamento, inoltre, deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
- il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, **esclusivamente in modalità telematica**, con il codice tributo "**7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali**", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito.



L'importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24.

Nel caso di **omesso versamento**, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 103, come previsto dall'articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972.

E' possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento. Per il versamento dell'imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo "**678T**", il codice ufficio "RCC" e la causale di versamento "SZ".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dott. Folicaldi Marco